



(esente da bollo ai sensi dell'art. 19 tabella allegato B
al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642)

Repertorio n. 2883 ----- Raccolta n. 2529

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il quattro maggio duemilaventitré

(04.05.2023);

in Bolzano, nel mio studio in viale A. Duca d'Aosta n. 100;
davanti a me, Avv. dott.ssa Stefania Bez, Notaio in Bolzano, iscritto presso il Collegio Notarile di Bolzano;

sono presenti:

- **ZUCCATTI Oscar**, nato a Trento (TN) il 17 settembre 1977, residente a Rovereto (TN), in Vicolo Beccarie n. 6, cittadino italiano, codice fiscale ZCC SCR 77P17 L378D;

- **PROSSLINER Martin**, nato a Bressanone (BZ) il 13 maggio 1986, residente a Mezzolombardo (TN), in Via Quattro Novembre n. 17/5, cittadino italiano, codice fiscale PRS MTN 86E13 B160R;

- **LUCIANER Stefania**, nata a Trento (TN) il 12 novembre 1990, residente a Mezzolombardo (TN), in Via Quattro Novembre n. 17/5, cittadina italiana, codice fiscale LCN SFN 90S52 L378B.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

È costituita tra i comparenti una società cooperativa sociale con la denominazione sociale "**Centro cinofilo Bolzano società cooperativa sociale**".

ARTICOLO 2

La sede della società è fissata in **Bolzano (BZ)**. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in **Via G. Galilei n. 2/E**.

ARTICOLO 3

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi-sanitari, di prevenzione e di assistenza e culturali ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lett. a) della Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24. In particolare, la cooperativa sociale si propone di promuovere la solidarietà e l'inclusione sociale, il benessere e lo sviluppo della comunità sotto i profili culturale, artistico e socio-educativo, così come meglio descritto nell'art. 3 dello Statuto, come infra allegato sotto la lettera "**A**".

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo 3 dello Statuto, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto:

a) il coordinamento e la gestione di centri socio-assistenziali per il ricovero, l'asilo anche temporaneo, la custodia, la riabilitazione, l'addestramento e la cura di animali domestici;

b) il coordinamento e la gestione di servizi di *pet sitting* per famiglie e/o persone in difficoltà;

c) la progettazione e la realizzazione di attività e terapie assistite dell'animale e ogni altro tipo di intervento socio-assistenziale, educativo, riabilitativo, ricreativo e/o terapeutico anche domiciliare;

d) la progettazione la realizzazione di interventi di *pet therapy* e quant'altro meglio descritto e riportato nell'art. 4 dello Statuto, come infra allegato sotto la lettera "**A**".



DR. FELIPE BENVENUTTI
DR. STEFANIA BEZ
NOTARE – NOTAI

Versati € 200

=====

Registrato a Bolzano
il 11/05/2023
al Nr. 9528
Serie 1T



Firmato digitalmente da
STEFANIA
BEZ
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE
DI
BOLZANO:80
022130217

Le norme relative all'oggetto, allo scopo, alla durata ed al funzionamento della società, al sistema di amministrazione, di rappresentanza e di controllo adottati, nonché ogni altra norma di funzionamento della società cooperativa, sono contenute nello statuto sociale che, sottoscritto dai comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale. Esso contiene tutti le indicazioni richieste dall'art. 2521 e ss. del codice civile.

ARTICOLO 4

La società cooperativa ha durata fino al **31** (trentuno) **dicembre 2070** (duemilasettanta) e tale durata può essere prorogata con delibera dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 5

Il capitale della società cooperativa è per legge variabile.

Il capitale iniziale viene fissato in **Euro 5.000,00** (cinquemila virgola zero zero) e i comparenti soci fondatori signori ZUCCATTI Oscar, PROSSLINER Martin e LUCIANER Stefania sottoscrivono le quote di seguito indicate:

- il signor ZUCCATTI Oscar sottoscrive una quota pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- il signor PROSSLINER Martin sottoscrive una quota pari ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero);
- la signora LUCIANER Stefania sottoscrive una quota pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

ARTICOLO 6

I comparenti convengono che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per tre esercizi, e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, nelle persone dei signori:

- **PROSSLINER Martin**, come sopra identificato, con la carica di Presidente;
- **ZUCCATTI Oscar**, come sopra identificato, con la carica di Vice-Presidente;
- **LUCIANER Stefania**, come sopra identificata, con la carica di Consigliere.

Tutti gli Amministratori, presenti, accettano la carica a loro conferita e richiedono l'iscrizione della propria nomina al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2383, comma 4, del codice civile, dichiarando che a loro carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità o di decadenza previste dal codice civile o da altre leggi dell'ordinamento italiano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene autorizzato a provvedere a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della società ed autorizzato ad introdurre sia nel presente atto che nell'allegato statuto sociale tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Non trovandosi la società in una delle condizioni previste dall'art. 2543 del codice civile, non risulta necessaria la nomina di un Organo di Controllo.

ARTICOLO 7

Gli esercizi sociali si chiuderanno il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al **31** (trentuno) **dicembre 2023** (duemilaventitré).

ARTICOLO 8

Le imposte e le spese del presente atto, che si indicano approssimativamente in Euro 1.600,00 (milleseicento virgola zero zero) sono a carico della società.

I comparenti dispensano me Notaio dalla lettura dell'allegato.

Essendone stato richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me letto ai comparenti, che, da me interpellati, lo dichiarano con-

forme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di legge alle ore 16 (sedici) e minuti 2 (due). Consta il presente atto di un foglio di cui due pagine scritte per intero e la terza pagina sino a qui.

F.to ZUCCATTI Oscar

F.to PROSSLINER Martin

F.to LUCIANER Stefania

F.to Stefania Bez - Notaio

L.S.

Allegato "A" al mio atto Repertorio n. 2883 e Raccolta n. 2529

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita con sede nel Comune di Bolzano (BZ) la Società Cooperativa Sociale denominata **"CENTRO CINOFILO BOLZANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Cooperativa Sociale potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il Consiglio di amministrazione potrà anche trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede al di fuori del Comune di cui sopra nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa Sociale ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo)

La Cooperativa Sociale non ha scopo di lucro. Essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, di prevenzione e di assistenza e culturali, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lett. a) della Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 e successive modifiche.

La Cooperativa Sociale si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

In particolare, la Cooperativa Sociale si propone di promuovere la solidarietà e l'inclusione sociale, il benessere e lo sviluppo della comunità, con riferimento ai settori della salute e prevenzione in generale e in particolare attraverso la cura degli animali anche nello spirito e con riferimento ai principi ispiratori della Riforma del Terzo Settore.

In particolare la Cooperativa Sociale intende perseguire lo scopo di qualificare e migliorare la relazione olistica uomo-animale, mediante azioni concrete volte a perseguirne il benessere reciproco, mettendo a disposizione la professionalità dei soci e degli operatori nell'interesse generale alla salute della comunità e in generale della popolazione.

La Cooperativa Sociale opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori sono

chiamati a rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa sociale può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., la cooperativa:

a) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

b) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa sociale può operare anche con terzi.

La cooperativa aderisce a Cooperdolomiti, centrale di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione, condividendo appieno i principi ed i valori, nonché il codice etico, con riguardo alla solidarietà alla sussidiarietà e alla responsabilità sociale attraverso la partecipazione democratica dei soci con attenzione al territorio e alla comunità anche in prospettive intergenerazionale e per la sostenibilità.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa sociale si propone l'erogazione di servizi nel più ampio quadro della tutela sanitaria della salute, in particolar modo per quanto attiene il rapporto uomo-animale in ogni contesto consentito dalla legge e dai provvedimenti amministrativi.

In particolare, la Cooperativa Sociale esercita le seguenti attività sociali:

a) il coordinamento e la gestione di centri socio-assistenziali per il ricovero, l'asilo anche temporaneo, la custodia, la riabilitazione, l'addestramento e la cura di animali domestici;

b) il coordinamento e la gestione di servizi di *pet sitting* per famiglie e/o persone in difficoltà;

c) la progettazione e la realizzazione di attività e terapie assistite dell'animale e ogni altro tipo di intervento socio-assistenziale, educativo, riabilitativo, ricreativo e/o terapeutico anche domiciliare;

d) la progettazione la realizzazione di interventi di *pet therapy*;

e) l'allestimento e la gestione di servizi di trasporto per animali domestici;

f) la progettazione e la realizzazione di attività di informazione, formazione, educazione, aggiornamento per i proprietari degli animali e per gli enti istituzionali;

g) l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di congressi relativi alla cultura cinofila;

h) la progettazione, la produzione, la realizzazione, la divulgazione e la distribuzione di materiale informativo;

i) la promozione e la formazione continua delle attività di addestratori e di educatori cinofili;

l) la progettazione e la realizzazione di attività didattica e formativa nell'ambito degli interventi assistiti dagli animali;

m) la progettazione e la realizzazione di attività didattica e formativa nelle scuole ai fini della sensibilizzazione verso la cura degli animali e della loro funzione sociale nella relazione uomo-animale;

n) i servizi di allevamento, di addestramento e di trasporto di animali e altri servizi collegati;

o) il servizio di toelettatura per cani;

p) la promozione, la formazione e la realizzazione di attività ludiche e sportive cinofi-

le;

q) attività di ricerca e di divulgazione scientifica, finalizzate al potenziamento, all'ampliamento e alla diffusione delle conoscenze e delle prassi nell'ambito della relazione uomo-animale;

r) la realizzazione di eventi volti ad offrire occasioni di aggregazione sul territorio per i proprietari degli animali;

s) la progettazione e la gestione di attività per offrire occasioni di occupazione agli amanti degli animali;

t) la gestione di un servizio di consulenza per tutte le associazioni e le organizzazioni operanti nel settore della protezione e del benessere degli animali;

u) la progettazione, l'organizzazione, la gestione, la rendicontazione, il coordinamento e il tutoring di attività formative;

v) l'istituzione e la gestione di strutture di comunità, socio assistenziali, educative, formative, e di ricerca per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3. del presente statuto;

x) l'organizzazione e la gestione di punti vendita e di spazi per esposizioni di qualsiasi genere, di pubblici esercizi, relativamente al raggiungimento dell'oggetto sociale di cui all'articolo 3 del presente statuto sociale. La vendita può avvenire sia presso strutture di vendita in loco che online;

y) la produzione e la commercializzazione di prodotti e attrezzature per gli animali, i proprietari e la comunità;

w) l'allestimento e la gestione di servizi ausiliari e complementari per la cura del cane, anche di tipo veterinario.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte dalla cooperativa sociale nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa sociale, purché come attività residuale, potrà svolgere altre attività connesse ed affini a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, finanziarie e bancarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Potrà inoltre:

a) concorrere ad aste/bandi pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

b) istituire e gestire strutture, servizi, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

c) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie alla attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, Provincia e dagli Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da enti o organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;

e) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

f) concedere fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma agli enti cui la cooperativa sociale aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

g) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad Organismi ed enti idonei;

h) istituire sezioni di soci e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della cooperativa e per avere sufficienti centri di vita associativa di soci. La costituzione, le dimensioni e la competenza territoriale delle sezioni soci verranno determinate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea dei soci;
i) attivare ogni altra attività finanziaria ed economica a vantaggio dei soci.

La Cooperativa Sociale potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa sociale, infine, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale, nel tassativo rispetto delle norme speciali in materia. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa sociale, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico e adesione al medesimo;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono inoltre essere soci della cooperativa sociale i soci sovventori.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché che esercitano in proprio imprese o partecipano a cooperative che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa sociale potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine

non superiore a 5 (cinque) anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel consiglio di amministrazione, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo il risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

ne:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio sovventore oltre quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione l'ammontare delle quote di sovvenzione che intende sottoscrivere e versare.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:

1) del capitale sottoscritto;

2) dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

3) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

4) ad effettuare il lavoro assegnato loro dalla cooperativa a seconda delle necessità della stessa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa sociale il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa sociale.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa sociale senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7, controfirmata per conferma e accettazione del potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa sociale deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti pre-

visti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

1) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

2) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa sociale ovvero per altri motivi da specificarsi in dettaglio con apposito regolamento;

3) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa sociale;

4) Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata o altro mezzo idoneo alla cooperativa sociale. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione alla deliberazione di recesso consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto mutualistico pendente.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c., può aver luogo:

1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, dal rapporto mutualistico o dalle legittime deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) gg. per adeguarsi;

2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa sociale;

3) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;

4) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.;

5) per aver causato in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa sociale, per aver causato dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero per aver posto in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

6) per aver compiuto, nell'esecuzione del rapporto di lavoro, comportamenti o inadempienze tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;

7) per cessazione del rapporto di lavoro.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione alla deliberazione di esclusione consegue la risoluzione sia del rapporto sociale che dell'ulteriore rapporto mutualistico pendente.

L'esclusione ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 (Morte del socio persona fisica e scioglimento o liquidazione della persona giuridica)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'art. 14.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che lo rappresenterà di fronte alla cooperativa sociale. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del Codice civile nei confronti dei successori.

In caso di scioglimento o liquidazione del socio persona giuridica, il relativo rapporto sociale si scioglie automaticamente e la liquidazione della relativa quota avverrà nei confronti del liquidatore o dei liquidatori del medesimo con le modalità di cui al successivo articolo 14 del presente statuto.

Art. 14 (Rimborso della quota di partecipazione sociale)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 36. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.

La cooperativa sociale può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, numeri 1), 3), 5) e 6), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per 1 (un) anno dal giorno in cui il recesso o

la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Sociale soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori formano capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili.

La quota ha un valore nominale minimo pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), ciascuna.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 35, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere al proposto acquirente.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno nel rispetto della normativa vigente anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

b) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione: la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori; in ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

c) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due anni dalla loro ammissione

a semplice richiesta, purché con preavviso di almeno 180 (centoottanta) giorni ai sensi dell'articolo 2437 comma 3 del Codice civile.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi sociali)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se previsto per legge o nominato;
- d) il Revisore legale dei conti, se previsto per legge o nominato.

Art. 22 (Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
 - b) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
 - c) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti;
 - d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e se nominati all'Organo di Controllo e al Revisore legale dei Conti;
 - e) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - f) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - g) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 37 del presente statuto;
 - h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
 - i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 della L.142/2001 e gli eventuali altri regolamenti interni;
 - j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti;
 - k) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.
- È di competenza dell'Assemblea dei soci il trasferimento della sede legale, nonché l'istituzione e la soppressione sia in Italia che all'estero, di sedi secondarie, agenzie ed uffici di rappresentanza.
- Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto f) deve essere redatto da un Notaio.

Art. 23 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo per il valore ricettivo della comunicazione, inviata ai soci o con-

segnata a mano almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, o altro mezzo idoneo, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 36.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i membri dell'Organo di Controllo, se nominati ovvero se questi ultimi dichiarino per iscritto di essere informati dell'assemblea e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria (nel solo qual caso è necessario la presenza di un Notaio), si reputedà regolarmente costituita anche quando i soci interverranno alla stessa mediante collegamento in video-conferenza, fermo restando che:

a) sia garantita la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del Segretario della riunione assembleare;

b) vi sia la possibilità per il Presidente di identificare i partecipanti alla stessa, di regolare lo svolgimento assembleare e la discussione in tempo reale delle questioni;

c) vi sia la possibilità di intervento da parte dei soci collegati in video-conferenza, con la conseguente possibilità di visionare i documenti (che debbono essere depositati in sede nei giorni precedenti l'adunanza) anche mediante posta elettronica;

d) vi sia la possibilità di partecipare alle votazioni, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; vi sia, infine, la possibilità di redigere e sottoscrivere il verbale completo della riunione.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 25.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi di tutti i soci.

Art. 25 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi

di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

1) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

4) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o Revisore della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di ulteriori 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano o con altro sistema legalmente deliberato dal CdA.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 27 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) e un massimo di 5 (cinque) Consiglieri, eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi annuali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili

Art. 28 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-

lega.

Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia al Il Consiglio di amministrazione e all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli

rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su mandato del Consiglio stesso, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (L'Organo di Controllo)

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria solo verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. L'organo di controllo è regolato dalla Legge.

Nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per legge esso svolge le funzioni di controllo di legalità e di revisione legale dei conti previste dalla legge.

I soci possono, tuttavia, rimettere la revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato l'organo di controllo svolge solo il controllo di legalità e la revisione legale dei conti deve essere, invece, demandata ad un revisore legale o ad una società di revisione ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia necessaria per legge, l'organo di controllo, ove nominato, svolge le medesime funzioni previste per la S.p.A., salvo che i soci preferiscano rimettere la revisione legale dei conti ad un revisore legale od ad una società di revisione e sempreché la società non sia soggetta a redigere il bilancio consolidato, poiché in tal caso la revisione legale dei conti deve essere affidata ad un revisore legale od ad una società di revisione ex art. 2409-bis del codice civile.

Qualora ciò sia ammesso dalla legge per tempo vigente l'organo di controllo può essere anche un personale.

Art. 34 (Il Revisore legale dei conti)

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 1 del Codice civile, da un revisore legale, iscritto nel registro istitui-

to presso il Ministero della Giustizia.

Per la nomina e la disciplina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti si rimanda alle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia.

Il revisore è nominato dall'assemblea dei soci, sentito l'organo di controllo se nominato. Il revisore dura in carica 3 (tre) esercizi. Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo regolato dalla legge per tempo vigente.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO E RISTORNI

Art. 35 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 36 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 36 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di amministrazione oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa sociale anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa sociale, dei soci e della comunità territoriale.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo se presenti le diverse gestioni mutualistiche. Il Consiglio di amministrazione documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del Codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, se-

gnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'Assemblea deve in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento.

Nessun utile può essere distribuito ai soci sotto qualsiasi forma.

In nessun caso la cooperativa potrà emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

In ogni caso per quanto occorrer possa si richiama l'intero testo dell'art. 2514 c.c., che si deve intendere come qui riprodotto.

L'impresa è inoltre tenuta alla redazione del bilancio sociale conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del d. lgs. 112/2017 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la D.lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversi la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, organo di controllo o Liquidatore comporta accettazione della clausola di cui al comma precedente.

Le modifiche alla presente clausola arbitrale devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e sono nominati dal presidente del Tribunale di Bolzano entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano.

Gli arbitri decidono secondo diritto e in via rituale.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa sociale nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa sociale, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate;
- b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- c) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992 e alla L.R. 5/2008.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2514 c.c. e della legge regionale Trentino Alto Adige 22 ottobre 1988, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione;
- c) è fatto divieto di distribuire riserve;
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della cooperativa sociale, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa sociale ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 43 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge e, in particolare, le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le norme generali sulle società cooperative, nel rispetto di tali norme e in quanto compatibili, le norme di cui al D.Lgs. 112/2017 e del D.Lgs. 117/2017.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile contenente la "Disciplina delle Società Cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to ZUCCATTI Oscar

F.to PROSSLINER Martin

F.to LUCIANER Stefania

F.to Stefania Bez - Notaio

L.S.

Certificazione di conformità ai sensi dell'art. 22 e successive integrazioni e/o modificazioni, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 68 ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Certifico io sottoscritta Dr. Stefania Bez, Notaio in Bolzano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bolzano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al tre settembre duemilaventitrè, rilasciata dalla Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia informatica, composta di numero ventidue pagine, è conforme al suo originale, formato su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nei miei atti che sostituisce l'originale ad ogni effetto di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Bolzano, lì 18 maggio 2023.

File firmato digitalmente dal Notaio Stefania Bez.